

DETERMINAZIONE

DEL

COMUNE DI MONTECRETO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA

N° 34 del 30/9/2023

Il sottoscritto LEANDRO BONUCCHI in qualità di Sindaco

Premesso che il COMUNE DI MONTECRETO (ente richiedente) ha sottoscritto con l'Istituto per il Credito Sportivo il/i seguente/i contratti di mutuo:

4614500 di originari € 150.000,00;

Visto che con delibera n. 34 del 30/09/2023 la Giunta Comunale ha disposto di voler usufruire, per i predetti mutui, della sospensione del pagamento della quota capitale per le rate scadenti nel periodo 27/07/2023 - 31/12/2023 (in seguito "sospensione") come previsto dall'accordo sottoscritto da ABI, ANCI e UPI in data 27/07/2023:

Visto il comma 3 dell'art. 3-ter del D.L. 29 dicembre 2022 n.198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14 (Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli Enti Locali e utilizzo delle risorse per le maggiori spese energetiche), in base al quale la sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204 comma 2 del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste e che le predette sospensioni non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

Atteso che la concessione della sospensione è subordinata:

- all'assunzione di una determina da parte di questo Ente che impegni lo stesso a rimborsare i predetti/o finanziamenti/o nei termini conseguenti all'applicazione della sospensione e all'assunzione dell'impegno di spesa relativo all'importo dovuto a titolo di interessi ai sensi dell'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sul pertinente stanziamento di bilancio 2023, anche in esercizio provvisorio;
- alla presa d'atto nella medesima determina che le predette sospensioni non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento;
- alla prova di avvenuta notifica di detta determina tramite pec al Tesoriere dell'Ente.

Preso atto:

- che alla scadenza delle rate ricomprese nel periodo dal 27/07/2023 al 31/12/2023 questo Ente dovrà corrispondere, per ciascuno dei predetti mutui, unicamente gli interessi calcolati al tasso pattuito sul corrispondente debito residuo riferito alla data di sospensione;

- che tali interessi devono essere corrisposti al lordo dell'eventuale contributo dell'ICS o di terzi ed il loro ammontare, è pari, per i mutui a tasso fisso, alla quota interessi della rata oggetto di sospensione per la quota capitale, come desumibile dal piano di ammortamento attualmente in essere, mentre per i mutui a tasso variabile è pari all'importo che verrà determinato in base al tasso applicato nel periodo secondo le condizioni contrattuali;

- che la sospensione determina, per ciascuno dei predetti mutui, la traslazione del piano di ammortamento per un analogo periodo senza necessità di rilascio di nuove garanzie;

- che la durata complessiva di ciascun mutuo a seguito della sospensione non può comunque superare i 30 anni;
- che restano fermi tutti gli altri termini e condizioni dei predetti mutui escludendosi ogni effetto novativo;

Vista la normativa vigente in base alla quale il Tesoriere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti relativi ai mutui che maturano nel corso dell'anno;

Considerato che gli interessi dovuti a ICS per l'anno 2023 corrispondono a quelli dovuti per il medesimo esercizio 2023, secondo il piano di ammortamento del singolo finanziamento e, pertanto, trovano copertura finanziaria nel corrente bilancio 2023 sull'impegno già assunto ai sensi dell'art. 183, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 267/2000, mentre gli oneri relativi al servizio del debito dei predetti mutui in conseguenza della modifica del relativo piano di ammortamento troveranno copertura finanziaria nei bilanci di previsione 2024 e successivi, ai sensi dell'art. 183, comma 6, lett. b) del d.lgs. n. 267/2000;

Preso atto che le delegazioni di pagamento già rilasciate e regolarmente notificate al Tesoriere sono da intendersi automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento con l'unico adempimento di notificare tramite pec la presente determina al Tesoriere dell'Ente.

Ritenuto di dover assumere l'impegno di spesa relativamente all'importo degli interessi da corrispondere all'ICS per il periodo di sospensione alla scadenza delle rate dal 27/07/2023 al 31/12/2023; altresì l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente, all'assuntore del presente provvedimento, di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di rilasciare, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, il parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta;

Acquisito, altresì, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153 commi 3, 4 e 5 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta da parte del responsabile del servizio finanziario che, a tal fine, sottoscrive il presente atto apponendovi, altresì, il visto attestante la copertura finanziaria;


#### DETERMINA

1. di ritenere la narrativa che precede integralmente trascritta nel presente dispositivo per gli effetti che ne derivano;
2. di sospendere, per ciascuno dei predetti mutui, il pagamento della quota capitale delle rate in scadenza dal 27/07/2023 al 31/12/2023;
3. di effettuare, per ciascuno dei predetti mutui, il pagamento degli interessi per il periodo di sospensione alle scadenze delle rate ricomprese tra il 27/07/2023 e il 31/12/2023 per l'importo che, per i mutui a tasso fisso, sarà pari alla quota interessi della rata del 31/12/2023 mentre, per i mutui a tasso variabile, verrà determinato in base al tasso applicato nel periodo secondo le relative condizioni contrattuali;
4. di utilizzare, per il pagamento degli interessi di cui al punto precedente, il corrispondente impegno già assunto, per il singolo finanziamento, secondo il piano di ammortamento originario, ai sensi dell'art. 183, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000;
5. di dare atto che i maggiori interessi dovuti nell'ultima annualità, in conseguenza della modifica del piano di ammortamento di ciascun mutuo disposta ai sensi dell'art. 3-ter, comma 3, del D.L. n. 198/2022, troveranno copertura finanziaria nei bilanci di previsione 2024 e successivi, ai sensi dell'art. 183, comma 6, lett. b) del d.lgs. n. 267/2000;
6. di riprendere la restituzione dei predetti mutui, a partire dal termine del periodo di sospensione secondo i relativi vigenti piano di ammortamento che verranno traslati di un analogo periodo;
7. di garantire il pagamento dei predetti mutui con le delegazioni di pagamento già rilasciate e regolarmente notificate al tesoriere, da intendersi automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. 267/2000 che a tal fine verranno estese anche a garanzia delle nuove rate generatesi per effetto della traslazione dei piani di ammortamento;


8. di obbligarsi ad iscrivere ogni anno in bilancio le semestralità di cui questo Ente è debitore per il rimborso dei predetti mutui fino alla nuova scadenza determinatasi per effetto della traslazione del piano;
9. di notificare tramite pec la presente determina al Tesoriere dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario sottoscrive il presente provvedimento anche ai fini dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 e vi appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Il Responsabile del Procedimento  
(da firmare digitalmente)



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(da firmare digitalmente)



N.B.: Qualora il Responsabile del procedimento dovesse coincidere con il Responsabile del Servizio Finanziario l'atto va comunque sottoscritto due volte.

